



nuovo sistema per la retribuzione del lavoro straordinario. Il patrono dei dipendenti in causa ci ha fatto conoscere che i suoi rappresentanti sarebbero disposti a transigere sulla base del 75%, senza interessi, della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, dal 1° maggio 1948 al 31 dicembre 1957, secondo il criterio stabilito dall'art. 21 del Contratto collettivo di lavoro 1941, applicando dal 1° gennaio 1958 il sistema del Contratto collettivo di lavoro medesimo.

Ora la questione verte sul fatto se si possano accogliere le proposte nella misura indicata. Durante il corso delle trattative erano state prospettate da parte nostra percentuali minori; si pensava di poter arrivare al 65% e forse al 70%. Comunque, non si sono presi impegni precisi perché una transazione che comporta un esborso di circa 400 milioni, di cui circa 160 a carico della Gestione Ina-Casa, va attentamente meditata e decisa dagli Organi deliberanti. D'altra parte un componimento del genere dovrebbe coprire tutto il periodo fino al momento in cui la transazione viene concordata e non